

ALLEGATO 1

CRITERI DI ACCESSO E DI CONTRIBUZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI PER ANZIANI, DISABILI E MINORI

Indice

1. Principi generali.....	1
2. Definizioni	2
3. La situazione economica	2
4. Il reddito	3
4.1 Le franchigie sul reddito.....	4
5. Patrimonio	5
5.1 Il patrimonio mobiliare	5
5.1.1 La franchigia sul patrimonio mobiliare	6
5.2 Il patrimonio immobiliare.....	7
5.2.1 La franchigia sul patrimonio immobiliare	8
5.3 Valore dei patrimoni immobiliari che superano la franchigia.....	8
5.4 Valutazione della consistenza patrimoniale (mobiliare ed immobiliare).....	9
6. Il calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni erogabili.....	10
7. Validità della situazione economica	11
8. Procedure di rapporto dei cittadini con i servizi comunali.....	11
9. Possibili deroghe	12
10. Controlli - Indebita fruizione o mancata contribuzione	13

1. Principi generali

Con il presente allegato si precisano gli obiettivi descritti in narrativa della delibera, considerando la situazione economica del solo beneficiario delle prestazioni quando egli sia persona non autosufficiente, così come indicato dalle DDGR 39-11190 del 6 aprile 2009 e 56-13332 del 15 febbraio 2010 e, quando il beneficiario sia invece persona autosufficiente, considerando anche le risorse economiche che potrebbero essere rese disponibili per integrare l'assistenza a suo favore dai familiari con più stretti legami e dagli eventuali conviventi, in quanto beneficiari indiretti delle prestazioni domiciliari. Tra i familiari si considerano gli eredi legittimari (coniuge, figli e ascendenti) ed in assenza di questi i potenziali altri eredi.

Quando il beneficiario di interventi sia un minore, ai fini della concorrenza ai costi delle prestazioni a lui dirette, si considera esclusivamente la situazione economica di genitori ed ascendenti, secondo le disposizioni del Codice Civile e secondo i criteri descritti nell' allegato 3 della D.C.C. del 30 novembre 2009 n. mecc. 05739/019.

Il percorso di accesso del cittadino alle prestazioni presuppone la valutazione economica per la quale viene usata una modulistica comprensiva di dichiarazione sostitutiva delle condizioni

economiche - DSE (v. articolo 3 del D.Lgs. 109/1998 e modificato dal D.Lgs. 130/2000 e quanto previsto ai commi 1 e 5 dell'art. 40 della Legge Regionale 1/2004 che attribuisce agli Enti erogatori la facoltà di utilizzare criteri ulteriori di selezione dei beneficiari aggiuntivi a quelli descritti in tali decreti), in attesa della ridefinizione delle norme nazionali relative al campo di applicazione ed alle modalità di calcolo dell'ISEE.

In attesa di tale ridefinizione, familiari e conviventi della persona autosufficiente presentano la dichiarazione relativa alla loro situazione economica tramite la DSE attualmente in vigore. La valutazione della condizione economica descritta nel presente atto si utilizza esclusivamente per determinare gli oneri eventualmente a carico del Comune.

2. Definizioni

Per la *valutazione della situazione economica* dei cittadini si considerano il reddito percepito, il patrimonio mobiliare ed il patrimonio immobiliare così come indicato successivamente.

Per *massimale erogabile* dal Comune si intende il valore massimo della spesa che può essere a carico della Città.

Per *franchigie* sul reddito e sui patrimoni si intende il valore del reddito mensile e dei patrimoni del beneficiario, dei suoi familiari e conviventi (quando considerati) che non viene considerato nel calcolo della condizione economica, in quanto deve restare in loro piena disponibilità.

Per *quota di solidarietà* si intende il valore che si presume familiari e conviventi possano utilizzare autonomamente per l'assistenza del beneficiario autosufficiente, salvo dimostrazione contraria.

Per *valore erogato a carico del Comune* si intende quanto può essere fornito a carico della Città per il beneficiario, in seguito alla valutazione dei bisogni e della situazione economica. I massimali delle prestazioni di aiuto domiciliare sono descritti negli allegati 2, 3 della D.C.C. del 30 novembre 2009 n. mecc. 05739/019 come modificati dalla presente deliberazione e riguardano esclusivamente le prestazioni ivi elencate.

3. La situazione economica

Per definire l'entità della compartecipazione dell'utente *non autosufficiente* al costo dell'intervento si valuta il complesso delle entrate, al netto delle imposizioni fiscali e contributive, percepito mensilmente alla data della richiesta di intervento presentata ai servizi comunali, oltre al valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Per definire l'entità della compartecipazione dell'utente anziano *autosufficiente* al costo dell'intervento singolo si valuta la situazione economica del beneficiario della prestazione, composta dal reddito e dalle entrate oltre al valore globale del patrimonio mobiliare ed

immobiliare. In caso di predisposizione di un PAI si considerano anche le risorse economiche che potrebbero essere rese disponibili per integrare il costo dell'assistenza a suo favore dai familiari con più stretti legami e dalle persone conviventi. La situazione economica del familiare e del convivente, accertata tramite la DSE, considererà la composizione del nucleo ed individuerà il livello di compartecipazione in base alle quote di solidarietà previste, entro i limiti dei massimali oltre indicati.

Il coniuge del beneficiario non divorziato o non legalmente separato, anche se non incluso nella sua scheda anagrafica, viene considerato sino a quando il beneficiario non documenti di aver intrapreso azioni per definire in sede giurisdizionale la propria posizione nei suoi confronti, escluso il caso in cui la diversa residenza sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

I familiari del beneficiario autosufficiente vengono considerati ovunque risiedano fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9 del presente atto. I servizi comunali provvedono ad informare (previo consenso del beneficiario) i familiari ed i conviventi del dovere di dichiarare la situazione economica del proprio nucleo per individuare l'eventuale quota di solidarietà che secondo i criteri del presente atto si presuppone sia fornita al beneficiario.

Il familiare ed il convivente che partecipa con la quota di solidarietà dovrà presentare, contestualmente alla DSE del beneficiario, la propria dichiarazione sulla situazione economica aggiornata.

4. Il reddito

Sono da considerarsi:

- il complesso delle entrate, al netto delle imposizioni fiscali e contributive ed al lordo degli importi detratti per trattenute, debiti pregressi e somme dovute ad altro titolo, percepite mensilmente alla data della richiesta di intervento presentata ai servizi comunali. Tra i redditi mensili non vengono considerati le erogazioni di Enti pubblici che siano vincolate al pagamento di corrispettivi per servizi essenziali, le erogazioni monetarie finalizzate al sostegno del reddito erogate da Enti diversi dal Comune di Torino in unica soluzione, gli oneri sostenuti per la contribuzione al costo di prestazioni socio assistenziali, ovvero già calcolati come compartecipazione a tali interventi, in Torino ed in altri Comuni, le tredicesime mensilità di stipendi e pensioni.
- il reddito delle attività finanziarie.

Dal reddito mensile possono venir detratte le somme che il beneficiario versa:

- a) al coniuge e/o ai figli in seguito a sentenza di separazione legale o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- b) all'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) per morosità da sanare.

Il reddito percepito mensilmente si considera solo per la parte che supera la franchigia sui redditi personali.

4.1 Le franchigie sul reddito

Il beneficiario fruisce di una franchigia pari ad € 616,97 per l'anno 2012 (che corrisponde alla pensione integrata con la maggiorazione sociale come indicato nella DGR 39-11190 del 6/04/2009), più le spese per l'abitazione principale sostenute sino ad un massimo di 430,38 € mensili.

Nelle spese sostenute per l'abitazione principale sono da considerare: locazione, spese condominiali sia ordinarie che straordinarie, spese accessorie generali, riscaldamento, ratei per l'estinzione degli eventuali mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale e Imposta Municipale Unica (IMU). Si includono nella franchigia anche le spese per l'abitazione sopra descritte dovute ma non ancora effettivamente versate; qualora esse siano riferite ad una abitazione in affitto, per tale abitazione il beneficiario deve avere stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato.

Qualora il beneficiario sia un minore, tali spese per l'abitazione sono invece aggiunte alla franchigia del nucleo con il quale vive il minore.

In caso di beneficiario autosufficiente:

- le persone *conviventi, familiari e non*, fruiscono ciascuno di una franchigia pari a 2 volte il Reddito di Mantenimento del nucleo (valore della franchigia individuata dalla deliberazione del Consiglio Comunale che regola gli interventi di assistenza economica), senza considerare il beneficiario, diviso il numero di tali conviventi. Si considerano a tali fini tutti i conviventi da almeno tre mesi con il richiedente la prestazione, anche se non inclusi nella scheda anagrafica, con esclusione delle persone conviventi perché prestano attività lavorativa per il nucleo, o in quanto affittuari, od ospitati per motivi di studio o lavoro se non parenti non componenti la famiglia anagrafica. Gli iscritti sulla scheda anagrafica del beneficiario e le altre persone con lui conviventi si considerano purché siano effettivamente con lui conviventi.
- I familiari *non conviventi* fruiscono ciascuno di una franchigia pari a 2 volte il reddito di Mantenimento dei loro nuclei familiari più le spese per l'abitazione sostenute sino ad un massimo di 430,38 € mensili, diviso il numero di componenti dei loro nuclei.

In entrambi i casi viene considerato esclusivamente il reddito personale che supera la franchigia del loro nucleo, per consentire che la partecipazione agli oneri di assistenza del beneficiario sia riferita ai soli redditi propri e non anche ai redditi degli altri familiari con essi conviventi.

Qualora il beneficiario sia un minore si considerano esclusivamente i suoi genitori ed

ascendenti, con il medesimo criterio.

I moltiplicatori ed i valori descritti nel paragrafo possono essere aggiornati nell'ambito della deliberazione annuale del Consiglio Comunale di revisione delle tariffe dei servizi.

5. Patrimonio

5.1 Il patrimonio mobiliare

Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti sotto elencate ed il suo valore è riferito alla data della richiesta di intervento presentata ai servizi comunali:

- a)** masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data indicata in premessa;
- b)** depositi e conti correnti, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data indicata in premessa;
- c)** titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data indicata in premessa;
- d)** azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data indicata in premessa;
- e)** partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data indicata in premessa, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- f)** partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- g)** altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data indicata in premessa, i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione - per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data - e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto

l'importo del premio versato -; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) valore dei beni mobili posseduti alla data indicata in premessa, ad eccezione dei veicoli;

i) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera f).

In caso di patrimoni e beni mobiliari cointestati, ossia intestati al beneficiario e ad altre persone il dichiarante deve indicare l'intero importo dei patrimoni mobiliari e l'intero valore dei beni se tali cointestatari non siano essi stessi beneficiari d'intervento ed abbiano quindi presentato la propria personale dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche. In questo caso quindi il dichiarante non deve dividere i patrimoni e beni mobiliari cointestati per il numero dei cointestatari in quanto si considerano quote di spettanza per l'intero del beneficiario le seguenti poste: accredito stipendi o pensioni, contributi, aiuti economici, sussidi e altre provvidenze; frutti civili di capitali di proprietà dell'intestatario, accredito di canoni di locazione o altre rimesse di proprietà esclusiva dell'intestatario, accredito di risarcimenti, indennizzi, rendite riferibili esclusivamente al beneficiario, accredito del corrispettivo di alienazioni di beni di proprietà esclusiva del beneficiario; accredito di donazioni o quote di successioni per le quali il beneficiario è donatario o erede; titoli mobiliari di qualunque natura acquistati con liquidità proprie del beneficiario, tra cui vanno ricomprese le poste prima elencate.

Il valore di donazioni, lasciti, corrispettivi di cessioni a titolo oneroso dei cinque anni precedenti la domanda d'intervento si considera come componente del patrimonio mobiliare. E' considerata la consistenza del patrimonio mobiliare indipendentemente dalle sue fonti; pertanto concorrono a tale consistenza anche gli arretrati di indennità di accompagnamento e frequenza, nonché le somme eventualmente percepite per i contributi statali per l'affitto (ex legge 431/98).

Si considera esclusivamente il patrimonio mobiliare personale dei familiari e dei conviventi del beneficiario autosufficiente; se il beneficiario degli interventi è un minore si considera esclusivamente quello di genitori ed ascendenti.

5.1.1 La franchigia sul patrimonio mobiliare

Un patrimonio mobiliare posseduto di valore superiore a 15.493,00 € comporta l'esclusione all'accesso alla contribuzione da parte del Comune.

Le franchigie sul patrimonio mobiliare di familiari e di conviventi sono proporzionali al numero delle persone del loro nucleo; pertanto la franchigia è determinata applicando a 15.493 € la scala di equivalenza prevista per i Redditi di Mantenimento dalla deliberazione che regola gli interventi di assistenza economica, secondo i seguenti criteri:

Tabella 1. Per i conviventi col beneficiario:

numero di conviventi col beneficiario	Franchigia = 15.493 € moltiplicato per:
1	1
2	1.7
oltre 2	si aggiunge al moltiplicatore 0,40 per ogni altro componente

Tabella 2. Per i familiari non conviventi col beneficiario:

numero di persone del nucleo anagrafico	Franchigia = 15.493 € moltiplicato per:
1	1
2	1.7
oltre 2	si aggiunge al moltiplicatore 0,40 per ogni altro componente

Per individuare il tempo di esclusione all'accesso alla contribuzione da parte del Comune occorrerà dividere il valore eccedente la franchigia per l'ammontare della prestazione teoricamente a carico della Città.

Qualora l'intervento appropriato alla condizione del beneficiario autosufficiente consista in un affidamento familiare va considerato che tale prestazione non può essere acquistata direttamente dal beneficiario con le proprie risorse. Pertanto se il valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari del beneficiario superi la soglia d'accesso, l'affidamento può essere ugualmente attivato dai servizi, ed il beneficiario verserà alla Città il valore della quota affido che sarebbe a suo carico sino alla concorrenza del valore della soglia d'accesso.

5.2 Il patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore – determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa IMU - dei singoli cespiti di proprietà alla data della richiesta di intervento presentata ai servizi comunali.

Nel patrimonio immobiliare sono altresì compresi:

- il valore dei diritti di proprietà, usufrutto e superficie posseduti su beni immobili ed il valore economico di nuda proprietà, enfiteusi e servitù;
- il valore dei beni donati e ceduti nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Per il computo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà si utilizzano i coefficienti di cui alla Decisione Interdirigenziale del 22 dicembre 2011 - Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011 in vigore dal 1° gennaio 2012.

Dovrà essere detratto il valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.

Non sono considerati i beni immobili esenti dall'applicazione dell'IMU.

Si considera esclusivamente il patrimonio immobiliare personale di familiari e di conviventi

del beneficiario autosufficiente, con esclusione della prima casa di abitazione; se il beneficiario degli interventi è un minore si considera esclusivamente quello dei genitori ed ascendenti.

5.2.1 La franchigia sul patrimonio immobiliare

Un patrimonio immobiliare posseduto di valore superiore ad € 51.645,00 per l'insieme dei beni se tra questi è compresa l'abitazione principale e ad € 20.000,00 se si possiedono esclusivamente beni diversi dall'abitazione principale, comporta l'esclusione all'accesso alla contribuzione da parte del Comune.

Per abitazione principale/prima casa ai fini del presente provvedimento deve intendersi o l'abitazione in cui il beneficiario vive o, qualora non viva in abitazione su cui gode di diritti reali, l'eventuale immobile a carattere abitativo di cui disponga a tale titolo se sito nel Comune di Torino.

Le pertinenze sono considerate facenti parte del valore dell'immobile cui sono collegate.

I patrimoni immobiliari posseduti all'estero sono valutati con il valore d'acquisto risultante dall'atto di proprietà.

5.3 Valore dei patrimoni immobiliari che superano la franchigia

Qualora il valore della prima casa del beneficiario superi la franchigia per essa prevista, l'erogazione di prestazioni a carico della Città o la compartecipazione al costo in misura inferiore alla tariffa massima non è possibile.

In caso di titolarità di proprietà immobiliari e di insufficiente liquidità il beneficiario o altro soggetto legittimato è invitato a disporre del bene mediante contratto che dia diritto ad un corrispettivo o comunque ad un'entrata anche mediante la costituzione di garanzie reali, oppure ad alienare l'immobile. A tale scopo la Giunta Comunale, attivando allo scopo anche i servizi e le collaborazioni in essere in materia di politiche abitative, individuerà forme di aiuto, al beneficiario o ad altro soggetto legittimato, nel disporre del bene, al fine di potersi garantire la sufficiente liquidità per sostenere il costo assistenziale.

Nelle more della stipulazione dei contratti di cui sopra è in facoltà della Città di Torino erogare a titolo di prestito la prestazione, previa stipulazione di un apposito contratto nel quale il beneficiario, il suo rappresentante legale, un congiunto di qualsiasi grado o un terzo assumono verso la Città di Torino il debito del beneficiario per il pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1272 del Codice Civile. La restituzione del prestito deve avvenire per l'intera somma al momento della alienazione dell'immobile. Su tale somma il beneficiario, o i legittimi eredi, sono tenuti a corrispondere gli interessi legali. Qualora la restituzione non avvenga secondo i tempi e le modalità previsti

nell'impegno di restituzione, si applicherà anche la rivalutazione monetaria.

In caso di rinuncia all'eredità, o in assenza di eredi, il Comune procederà al recupero delle somme anticipate secondo le modalità previste dal Codice Civile;

Qualora il valore dei patrimoni immobiliari ulteriori rispetto alla prima casa del beneficiario superi la franchigia per essi previsti, l'erogazione di prestazioni a carico della Città o la compartecipazione al costo in misura inferiore alla tariffa massima non è possibile.

Qualora il valore dei patrimoni immobiliari dei conviventi e dei parenti del beneficiario (quando si tratti di intervento che ne preveda la considerazione) superino la franchigia per essi prevista, dal valore della prestazione a carico della Città si detrae la "quota di solidarietà" a loro carico prevista.

5.4 Valutazione della consistenza patrimoniale (mobiliare ed immobiliare)

Ai fini del calcolo della situazione economica, la variazione del patrimonio mobiliare od immobiliare nei 5 anni precedenti la richiesta o in corso d'intervento, contemplata nei punti 5.1 e 5.2, viene considerata al netto delle sotto indicate spese, in coerenza con gli atti che regolano gli interventi di assistenza economica:

- massa passiva per effetto di procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare;
- debiti sopraggiunti a seguito di episodi di usura subiti in relazione ad attività lavorative autonome o d'impresa, e non abbia potuto accedere ai contributi previsti per tali eventi nell'apposito Fondo nazionale;
- ripiano di morosità di canoni relativi a contratti di locazione regolarmente registrati ed intestati al beneficiario od al familiare in difficoltà convivente;
- ripiano di morosità di utenze domestiche pregresse, relative a contratti regolarmente stipulati ed intestati al beneficiario od al familiare in difficoltà convivente;
- imposte di successione;
- spese funerarie sostenute a seguito del decesso del coniuge o parenti entro il quarto grado di componenti del nucleo;
- ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale, a seguito dichiarazione di inagibilità, solo qualora abitata dal beneficiario o dal familiare in difficoltà convivente;
- eliminazione di barriere architettoniche, in conformità con le norme che regolano la materia;
- spese sanitarie e per assistenza personale.

Tali spese possono essere valutate solo se sostenute nel periodo successivo alla variazione patrimoniale e sorrette da documentazione fiscale.

Le spese di ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale, eliminazione di barriere architettoniche, spese funerarie, sono considerate nella misura del 30% della spesa effettivamente sostenuta, in quanto già oggetto di agevolazioni fiscali.

6. Il calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni erogabili

Gli interventi comunali sono articolati in tre tipologie:

1. a totale carico del Comune;
2. calcolati considerando la condizione economica del solo beneficiario non autosufficiente;
3. calcolati considerando la condizione economica del beneficiario autosufficiente e dei suoi conviventi e parenti.

Negli allegati 2 e 3 della D.C.C. del 30 novembre 2009 n. mecc. 05739/019 è descritto come ogni intervento, per diverse tipologie di utenza, afferisca ad una di queste tipologie.

Quando si considera la condizione economica del solo beneficiario, il valore mensile delle prestazioni comunali erogate o della compartecipazione al costo che si richiede al beneficiario si ottiene sottraendo al massimale mensile di spesa a carico del Comune il reddito mensile del beneficiario che supera la rispettiva franchigia. Qualora:

- a) il beneficiario sia persona non autosufficiente e percepisca un'indennità da minorazione, tale indennità deve essere utilizzata per la contribuzione, garantendo che il suo reddito mensile comprensivo d'indennità di minorazione non scenda al di sotto della franchigia sul reddito più le spese per l'abitazione che sostiene (sino a un massimo di 430,38 €). Pertanto in tali casi l'indennità di minorazione non dovrà essere integralmente utilizzata per la contribuzione;
- b) la contribuzione prevista per il beneficiario generi particolari criticità possono essere adottate le deroghe descritte al successivo paragrafo 9.

Quando si considera la condizione economica anche dei parenti del beneficiario autosufficiente, se dopo il calcolo sopra descritto l'intervento prevede una spesa a carico del Comune ovvero una contribuzione al costo inferiore alla tariffa, si detrae ulteriormente la somma dei redditi mensili e dei patrimoni mobiliari dei familiari che superano le rispettive franchigie. Tale esubero è tuttavia considerato soltanto fino ad un valore massimo, pari a una quota di solidarietà prefissata, così individuata:

- per il genitore (convivente o meno): 400 € mensili;
- per il coniuge (convivente o meno): 400 € mensili;
- per il figlio/a od ogni altro erede (convivente o meno) : 250 € mensili;
- per gli ascendenti dei minori (conviventi o meno): 250 € mensili;
- per ogni altro convivente con il beneficiario: 100 € mensili.

Se i beneficiari degli interventi sono minori, tra i familiari si considerano esclusivamente i genitori e, solo qualora la considerazione delle loro condizioni economiche implichi un costo a

carico della Città, gli ascendenti.

7. Validità della situazione economica

La dichiarazione presentata dai richiedenti circa la propria situazione economica ha validità per 12 mesi. Qualora dopo la presentazione della dichiarazione e prima della sua scadenza intervengano variazioni, colui che ha presentato la dichiarazione od il beneficiario della prestazione deve comunicare ai servizi sociali, non oltre 30 giorni dalla data in cui ne viene a conoscenza:

- ogni variazione relativa alla composizione dei nuclei familiari considerati;
- ogni variazione delle componenti la condizione economica (reddito periodico, patrimoni mobiliari, patrimoni immobiliari) dichiarate all'atto della richiesta di prestazioni. quando tali variazioni, relativamente alla singola componente, sono pari o superiori al 20% dei valori inizialmente dichiarati. Modifiche alle prestazioni erogate o alle compartecipazioni al costo dei servizi a carico dei beneficiari saranno possibili solo in presenza di tale entità delle variazioni. Tali variazioni potranno comportare modifiche alle prestazioni erogate o alle compartecipazioni al costo dei servizi a carico dei beneficiari.
- il ricovero in ospedale o struttura residenziale della persona che fruisce degli interventi a carico del Comune. In caso di ricoveri temporanei superiori ad un determinato periodo, occorrerà infatti procedere a modificare di conseguenza il progetto assistenziale e gli interventi di sostegno domiciliare appropriati.

Alla richiesta di rinnovo delle prestazioni i servizi comunali verificano la permanenza dei requisiti di accesso. In ogni momento i servizi possono disporre ulteriori verifiche circa la permanenza delle condizioni in base alle quali le prestazioni sono state erogate.

8. Procedure di rapporto dei cittadini con i servizi comunali

Il meccanismo descritto nel presente atto si applica a due tipologie che implicano costi a carico della Città:

- nel primo caso la Città individua il volume di prestazioni che può fornire al beneficiario tramite trasferimenti monetari o buoni servizio, lasciando allo stesso o ai familiari la possibilità d'integrazione delle prestazioni con proprie risorse;
- nel secondo caso, se il beneficiario e, per gli interventi nei quali si considerano, le quote di solidarietà dei familiari, contribuisca ai costi di un servizio in misura ridotta rispetto alle tariffe stabilite, la Città integrerà il costo nei confronti del gestore del servizio o rileverà la minore entrata.

Per fruire di prestazioni a carico della Città il beneficiario dovrà aver avviato le procedure che siano previste dalla normativa vigente per ottenere le altre prestazioni ed agevolazioni fiscali

utilizzabili nella sua condizione di bisogno, i servizi comunali promuoveranno l'informazione di tali misure ai possibili beneficiari.

9. Possibili deroghe

Per alcune situazioni è opportuno prevedere le seguenti deroghe:

A) I servizi comunali provvedono ad informare (previo consenso del beneficiario) anche genitori, coniuge e figli maggiorenni del beneficiario del volume di prestazioni che può essere erogato a carico della Città e delle quote di solidarietà che si presuppone siano da essi fornite al beneficiario. Qualora la mancata corresponsione di tali quote di solidarietà profili una situazione di abbandono del beneficiario, i servizi comunali, con provvedimento dirigenziale motivato possono procedere all'erogazione di interventi a carico della Città senza tenere conto nel calcolo del loro importo. Tale deroga è applicabile esclusivamente in presenza di oggettive e documentate motivazioni che prefigurino l'impossibilità di una relazione tra il beneficiario ed i parenti che dovrebbero corrispondergli tali quote. I servizi sociali attiveranno poi le eventuali necessarie segnalazioni alla Magistratura per l'attivazione delle procedure di tutela del beneficiario.

B) Qualora gli interventi da attivare siano previsti in provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ovvero risultino indispensabili per evitare situazioni di abbandono di persone incapaci, si possono erogare prestazioni a carico della Città se i redditi mensili, i patrimoni mobiliari od immobiliari superano le franchigie per essi previste, con le stesse modalità descritte al paragrafo precedente.

C) Laddove all'esito dell'istruttoria condotta su situazioni di abbandono:

- non siano ancora sufficienti gli elementi per motivare l'incapacità della persona e conseguentemente avviare una segnalazione all'Autorità Giudiziaria
- ma, sussistendo un rischio di abbandono, risulti utile un ulteriore approfondimento della situazione per valutarne la necessità e la persona e i suoi familiari non aderiscano al progetto assistenziale individualizzato proposto è possibile attivare un Progetto d'Osservazione Individualizzato (P.O.I.) della durata di mesi quattro non rinnovabile. Tale progetto comporta l'attivazione di interventi a domicilio della persona nei limiti del massimale individuato per il piano assistenziale individualizzato, anche in deroga ai requisiti di accesso previsti ai paragrafi precedenti. In queste situazioni si delinea la necessità di un'osservazione congiunta da parte di operatori sanitari e sociali, per mettere in campo risorse professionali ai fini del progetto osservativo stesso. Si prevede almeno un passaggio settimanale da parte di operatori sociali e sanitari pubblici in stretto raccordo con il Medico di Medicina Generale.

D) Analogamente sarà possibile autorizzare PAI in deroga per consentire la continuità assistenziale: nei casi senza rete, laddove siano stati avviati interventi e al momento del

rinnovo non sia possibile proseguire il PAI per sopravvenuti cambiamenti dei requisiti iniziali e si ravvisi un rischio d'abbandono. Tali fattori dovranno essere documentati con apposita e circostanziata relazione da parte degli operatori.

E) Un'ulteriore deroga è prevista per i casi in cui la variazione della condizione economica risulti inferiore all'aumento tariffario/di contribuzione (calcolo del maggior beneficio): in tali casi l'applicazione della deroga consente di mantenere la precedente contribuzione.

F) Il beneficiario non è tenuto a contribuire al costo degli interventi domiciliari e pertanto l'intera quota sociale è a carico della Città sino al rinnovo degli interventi qualora:

- alla data della valutazione delle sue condizioni economiche il beneficiario o almeno uno dei componenti il suo nucleo familiare percepiscano i contributi a sostegno del reddito istituiti dagli artt. 3 e 5 della Deliberazione del C.C. n. 5700 del 12 febbraio 2001 e s.m.i." sull'assistenza economica;

oppure

- la contribuzione al costo degli interventi domiciliari a carico del beneficiario comporti che i redditi mensili che rimangono a disposizione del suo nucleo familiare siano inferiori a quelli previsti dagli artt. 3 e 5 della Deliberazione del C.C. n. 5700 del 12 febbraio 2001 e s.m.i.. L'esonero dalla contribuzione avviene a seguito di apposita istanza del beneficiario o di componenti il suo nucleo familiare, previa valutazione della condizione economica dell'intero nucleo. Per valutare tale condizione si adottano le franchigie sui beni mobiliari, immobiliari e per le spese di abitazione che sono descritte nel presente atto.

10. Controlli - Indebita fruizione o mancata contribuzione

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 i servizi sociali eseguono i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

Sono tenuti inoltre a controllare ed accertare sia le indebite erogazioni di interventi domiciliari con costi a carico della Città di Torino e delle Aziende Sanitarie Locali, sia la mancata contribuzione della quota dovuta al Comune o al Fornitore per l'erogazione degli interventi.. Nel caso si verificano indebite erogazioni di interventi o mancato pagamento della quota di contribuzione dovuta alla Città i servizi sono tenuti ad avviare procedure di rivalsa con revoca dell'intervento o diniego di rinnovo nel caso in cui il procedimento di recupero del credito non si concluda positivamente. Nel caso in cui vi sia mancata contribuzione nei confronti del Fornitore hanno unicamente il compito di valutare la possibilità di rinnovo o revoca dell'intervento.

In caso di riscontro di non veridicità od omissioni nelle dichiarazioni sulla condizione economica si attiva una procedura di rivalsa finalizzata alla restituzione del costo degli

interventi indebitamente percepiti.

E' tuttavia necessario proseguire nell'erogazione degli interventi, quando la loro sospensione rechi pregiudizio al fruitore, specialmente se si trova in condizioni di non autosufficienza. Il procedimento di recupero del credito prevede pertanto che, per coloro che abbiano percepito indebitamente o impropriamente interventi e non abbiano restituito interamente il relativo costo, sia possibile prevedere la prosecuzione degli interventi per un periodo di tre mesi, esclusivamente qualora non sussistano altri motivi di esclusione all'erogazione e qualora il beneficiario, se questi è il debitore, oppure un terzo fideiussore (parente o non parente) abbiano preventivamente sottoscritto un impegno di pagamento del debito, anche rateale per un periodo non superiore a 24 mesi e versino la prima rata..

Non costituisce motivo ostativo a fruire di prestazioni regolate dai criteri introdotti col presente atto la circostanza che il beneficiario debba restituire somme alla Città perché ha indebitamente percepito prestazioni assistenziali erogate con criteri precedenti, con le seguenti specificazioni:

- qualora abbia maturato l'indebito a causa di violazioni degli artt. 12 e 13 della Deliberazione del C.C. n. 5700 e s.m.i. del 12 febbraio 2001 che in base ai criteri di accesso stabiliti dal presente atto non costituiscono motivi ostativi all'erogazione degli interventi domiciliari, il debitore non è tenuto alla relativa restituzione;
- qualora invece abbia maturato l'indebito a causa di violazioni dei predetti articoli che, in base ai criteri di accesso stabiliti dal presente atto, continuano a costituire motivi ostativi all'erogazione degli interventi, il debitore è tenuto alla relativa restituzione. In tale circostanza è possibile fruire degli interventi domiciliari in applicazione della procedura sopra illustrata. Qualora l'utente debitore sia un incapace naturale, sia privo della presenza di terzi che si assumano il debito e necessiti comunque dell'intervento, i servizi comunali provvederanno a valutare la necessità di segnalare l'utente incapace alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, per l'individuazione di misure di tutela e protezione e a seguito di tale segnalazione, attivare la prosecuzione degli interventi.

Il recupero del credito non sarà attivato in via coattiva per cifre complessivamente per ciascun debitore pari o inferiori a 150 €. Il recupero del credito potrà essere sospeso in ipotesi di documentata insolvenza del debitore o di altro soggetto tenuto e cioè in caso di esito negativo dell'esperimento di tutte le procedure di esecuzione e l'assunzione di notizie certe sulla totale indigenza del debitore mediante cumulativamente:

- dichiarazione sostitutiva a pena di responsabilità penali;
- esito negativo della consultazione delle banche dati patrimoniali e reddituali a disposizione di Pubbliche Amministrazioni.

In ipotesi di sospensione dell'attività di recupero del credito il Comune potrà previa motivata

determinazione erogare le prestazioni ritenute urgenti e improcrastinabili.

Il recupero del credito potrà riprendere il suo corso una volta venuta meno la causa di sospensione.

